



COMUNE DI FICARRA

Città Metropolitana di MESSINA

ORDINANZA DEL SINDACO

N.17 del 12/05/2026	OGGETTO: CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO PER L'ANNO 2026. DIRETTIVE CONCERNENTI LA COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI AGRICOLI E FORESTALI
--	--

IL SINDACO

PREMESSO che la stagione estiva, comporta un alto pericolo d'incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

CONSIDERATO che :

- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni all'interno del territorio comunale comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che, con le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi e seri problemi di igiene, dando atto alla diffusione di animali nocivi di ogni genere e specie;
- che sono altresì presenti aree private poste a confine di strade aperte al pubblico che, a causa della mancata regolarizzazione di siepi o potatura di alberature sporgenti oltre il ciglio stradale, determinano problemi di scarsa visibilità, con conseguente pregiudizio alla sicurezza della circolazione, sia veicolare che pedonale;
- che all'interno di zone residenziali sono presenti lotti di terreno ineditati o fabbricati in costruzione non ancora ultimati, i cui proprietari e/o responsabili di cantiere non provvedono alla necessaria pulizia ed al taglio della vegetazione infestante;

RITENUTO, pertanto, di adottare anche per l'anno in corso specifiche misure preordinate ad assicurare la pulizia dei fondi agricoli nel rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione di incendi boschivi.

RAVVISATA, quindi, la necessità di intervenire in merito - anche nella qualità di "Autorità territoriale" di Protezione Civile, secondo la definizione attribuita dal Codice della Protezione Civile - con l'emanazione di apposito provvedimento inteso a prevenire il fenomeno degli incendi;

VISTI:

- il D.lgs. n.267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;
- il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 e s.m.i. che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale;
- la L.R. n. 16/96 " Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";
- la Legge 21 novembre 2000, n. 353 " Legge quadro in materia di incendi boschivi ";
- la Legge Regionale 16 agosto 1974, n. 36;
- la Legge Regionale 6 aprile 1996, n.16 e successive modifiche ed integrazioni ;
- l'art. 34 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 88, di recepimento della legge 1 marzo 1975, n. 47, che istituiva, in seno al Corpo forestale della Regione Siciliana, il Servizio Antincendi Boschivi, cui viene affidato il coordinamento dell'attività concernente la prevenzione e repressione degli incendi boschivi;

- la Legge n. 353 del 2000 *“Legge quadro in materia di incendi boschivi”*;
- la legge regionale 14 aprile 2006, n. 14 che, all'articolo 3, recepisce nell'ambito del territorio regionale le disposizioni della legge quadro sugli incendi boschivi del 21 novembre 2000, n. 353;
- il D. lgs n.152 del 2006 e s.m.i. *“Norme in materia ambientale”*;
- il Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente del 30/09/2014, n. 12874, pubblicato sulla G.U.R.S. 17/10/2014, n. 44 *“Disposizioni relative alla cautela per l'accensione dei fuochi nei boschi e provvedimenti per la prevenzione degli incendi”*;
- il D.lgs. n.1 del 2018 *“Codice di protezione civile”* che all' art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6, comma 1, definisce le attribuzioni di predetta Autorità e all'art.16, comma 1, individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
- il vigente *“Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi”* approvato il 12 dicembre 2020 e pubblicato sul sito del Corpo Forestale della Regione Siciliana in adempimento di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, della Legge 353/2000;
- la nota 19908/DG/DRPC Sicilia del 05/05/2022 – Campagna AIB 2022 – Direttiva sulle attività degli EE.LL. volte alla prevenzione ed al contrasto del rischio incendi boschivi, di vegetazione e di interfaccia:
- l'art. 14, comma 8, del Decreto Legislativo 24 Giugno 2014 n. 91 che modifica l'art. 256/bis del decreto Legislativo 152/2006 relativo alla combustione illecita di rifiuti, e prevede che tali disposizioni: ***“Non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali esempres vietata”***;
- che l'art. 14, comma 8, della Legge 11 Agosto 2014 n. 116 introduce, all'art. 182 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, l'art. 6/bis, a mente del quale sono considerati normali pratiche agricole il raggruppamento e bruciamento in piccoli cumuli e in quantità gomitiere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture in loco delle stesse;
- il protocollo di intesa per il potenziamento delle attività di prevenzione nella lotta agli incendi boschivi, di vegetazione e di interfaccia - 2021 sottoscritto tra l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente della Sicilia e l'ANCI Sicilia;
- la nota prot. n. 44158 della Prefettura di Messina – Area V – Protezione Civile avete per Oggetto: Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2026 – Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano – rurale;
- la nota prot. n. 42578 della Questura di di Messina avete per Oggetto: Provincia di Messina – Intensificazione servizi di vigilanza per la prevenzione e il contrasto agli incendi boschivi
- il Piano regionale relativo alla programmazione delle attività di previsione, prevenzione e contrasto attivo degli incendi boschivi e di vegetazione (Piano AIB) per il triennio 2023/2025, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 302 del 13/07/2023;
- il D.P. Reg. n. 560 del 02/08/2023, adottato ai sensi dell'art. 34 della legge regionale 06/04/1996, n. 16, come modificata dalla legge regionale 14/04/2006, n. 14, concernente il Piano AIB 2023/2025;
- il D.P. Reg. n. 581/GAB del 19/12/2024, recante aggiornamento e integrazione (novembre 2024) del piano regionale per la programmazione delle attività di previsione ,prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2023-2025, predisposta dal Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
- il D.A. n. 63/GAB del 12/03/2026, con il quale sono state stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio boschivo per l'anno 2026, fissate rispettivamente al 15/05/2026 e al 31/10/2026;

ORDINA

Art. 1

1. Dal 15 maggio e fino al 31 Ottobre del corrente anno è fatto assoluto divieto:
2. di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli nei boschi (o comunque alberati), nei terreni cespugliati o ricoperti di alta o bassa vegetazione in genere;
3. di usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliati;
4. di fumare, gettare fiammiferi, sigari, sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendi o nei boschi nei terreni cespugliati o comunque ricoperti di vegetazione;
5. lanciare mozziconi di sigarette o fiammiferi dai veicoli in circolazione;
6. far sostare il veicolo a caldo in prossimità di accumuli di materiale soggetto ad infiammazione, che possa determinare l'innesco o lo sviluppo di incendio, specie in zone con viabilità non asfaltata;
7. bruciare rifiuti contenenti plastica, polistirolo, materiale sintetico;
8. abbandonare rifiuti nei boschi o in discariche abusive;

Art. 2

1. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti, entro il termine del 30 Giugno 2026, **dovranno provvedere ad effettuare gli interventi di pulizia a propria cura e spese**, almeno per una fascia di metri 10 dai confini adiacenti a strade comunali, provinciali e statali, aree agricole non coltivate, aree urbane incolte, immobili, cantieri, ecc, mediante l'eliminazione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'igiene e la pubblica incolumità. I residui dovranno essere allontanati da tali siti ad una distanza di almeno 10 metri dai confini procedendo anche alla loro combustione, nei tempi e con le modalità previsti all'art.3
2. Nei lavori di agricoltura, debbono adottarsi le seguenti precauzioni:
 - gli ammucchi derivanti da operazioni di pulitura e falciamento, dovranno essere posti in aree completamente sgombre da vegetazione per un raggio di almeno metri 10 posizionati uno dall'altro (nel caso di più cumuli) ad una altrettanta distanza;
 - i mezzi meccanici impiegati in agricoltura dovranno avere i tubi di scarico muniti di schermo para faville;
 - materie o prodotti combustibili dovranno essere custoditi, preferibilmente in luoghi chiusi in muratura e bene areati o posizionati in terreno sgombro per una distanza non inferiore a metri 10 da materiali infiammabili.
 - il rifornimento dei mezzi agricoli deve avvenire a motore spento;
 - adottare tutte le misure di precauzione che il singolo caso richiede;
 - nelle giornate di eccessiva calura o di vento, chi ha in corso lavori agricoli, dovrà intensificare la vigilanza al fine di scongiurare incendi;
3. Gli Enti proprietari delle strade, devono provvedere alla pulizia delle cunette e delle banchine infestate da vegetazione spontanea, provvedendo anche allo sfalcio di tutta la vegetazione esistente ai margini della carreggiata.

Art.3

Nei periodi compresi, tra il 15 maggio e il 30 giugno e tra il 01 ottobre e il 31 ottobre, previa comunicazione al Distaccamento forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:

- la combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 8,30;
- dall'accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
- è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (Scirocco).

Art.4

1. Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n.353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi).
2. Nello specifico in tali zone:
 - per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
 - per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
 - per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.
3. Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.
4. I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n.353/2000.

ART.5

1. Ai soggetti che non provvederanno alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche ed al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale, sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 29 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 Aprile 1992 e s.m.i. da € 155,00 a € 624,00;
2. Ai soggetti che non allontanano dalle scarpate e dai cigli della strada i residui provenienti dalla pulitura delle campagne per depositarle ed eventualmente distruggerli, se ne ricorrono le caratteristiche e possibilità, assimilando ciò all'abbandono o deposito di rifiuti, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 3.000,00, ai sensi dell'art. 255 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 Aprile 2006, come modificato dall'art. 34 del Decreto Legislativo n. 205 del 3 Dicembre 2010;
3. Ai soggetti che non adempiono all'obbligo di pulire una fascia di 10 metri di cui all'art. 1, lettera C) e D) della presente ordinanza verrà irrogata una sanzione pecuniaria da € 155,00 a € 624,00;
4. I soggetti che accendono fuochi, senza che al fatto conseguano incendi, sono puniti con la sanzione da € 516,00 a € 3.098,00 ai sensi dell'art. 59 comma 1, e art. 17/bis comma I del T.U.L.P.S. 18 Giugno 1931 n.773;
5. Chi provoca incendi, ai sensi dell'art. 40, comma 3, della L.R. n. 16 del 6 Aprile 1996, sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 a € 258,23, per ettaro o frazione di ettaro incendiato. Sono fatte salve ulteriori sanzioni civili e penali.
6. Nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti, anche solo potenzialmente l'innescio di incendio durante il periodo di grave pericolosità, in prossimità delle aree a rischio incendio boschivo, sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge 21 Nov 2000 n. 353;
7. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro.
8. Nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207,00 euro e non superiore a 413,00 euro.
9. La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma I, lett. c) della legge n. 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

Art.6.

Si applicano gli artt. 423, 423 bis, 424, 449 e 650 c.p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

ART.7.

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un

serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, nonché di provvedere alla pulizia nella fascia di rispetto di mt. 10 di cui all'art. 1 lettere C e D), verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

ART.8

Entro il giorno 15 giugno 2025, a cura del personale addetto ai servizi esterni con verifica finale da parte del Responsabile dell'Area Tecnica, provvedere all'accertamento della piena funzionalità delle bocche di presa presenti sia in ambito urbano che sul restante territorio comunale e agli eventuali interventi di manutenzione che si dovessero rendere necessari per garantire la efficienza delle stesse. Con l'occasione, nell'ambito delle iniziative finalizzate alla prevenzione incendi, si sottopone alla cortese attenzione della cittadinanza la necessità di adottare i seguenti provvedimenti:

- ripulitura della vegetazione secca e alla eliminazione dei residui vegetali delle aree di proprietà del Comune, in particolare lungo le scarpate e i bordi laterali delle vie di comunicazione di propria pertinenza;
- esecuzione, in danno degli inadempienti all'ordinanza antincendio, degli interventi di ripulitura della vegetazione secca, addebitando i relativi oneri economici a carico dei proprietari dei terreni;
- aggiornamento del Piano speditivo di emergenza di protezione civile per il rischio di incendi di interfaccia;
- aggiornamento del catasto degli incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni poste nei soprassuoli percorsi dal fuoco;
- individuazione dei punti di approvvigionamento idrico degli automezzi adibiti allo spegnimento incendi;
- coinvolgimento delle associazioni di volontariato di protezione civile con compiti di avvistamento incendi e contemporaneo presidio del territorio.

DISPONE

1. La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune” <https://ficarra.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio> “ fino al 31/10/2026, nonché l'affissione in tutti i luoghi pubblici del territorio comunale.
2. L'invio della presente:
 - alla Prefettura di Messina;
 - al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina;
 - all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina;
 - al Distaccamento Corpo Forestale di S. Angelo di Brolo;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Ficarra;
 - al Dipartimento Regionale della Protezione Civile-Sicilia Nord Orientale;
 - al Comando di Polizia Municipale;
 - al Coordinatore dei servizi esterni del Comune di Ficarra;
 - ai volontari di Protezione Civile di Brolo operanti nell'ambito territoriale dell'Unione di comuni “Terra dei Lancia”.

I Vigili urbani, gli agenti della forza pubblica, i Distaccamenti dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, con la supervisione degli addetti del C.O.C. di Protezione Civile, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Sindaco
BASILIO RIDOLFO
(Sottoscritto con firma digitale)